

Proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

(2001/C 304 E/03)

COM(2001) 259 def. — 2001/0114(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri.

(2) La necessità di un intervento legislativo nel settore della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stata riconosciuta, in particolare, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione adottato durante il Consiglio «giustizia e affari interni» di Vienna, del 3 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁽¹⁾, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere tenutosi dal 15 al 16 ottobre 1999, in particolare nella conclusione n. 48, dalla strategia antidroga dell'Unione europea (2000-2004) adottata in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Helsinki dal 10 al 12 dicembre 1999, nonché dal piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) approvato in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Santa Maria da Feira dal 19 al 20 giugno 2000.

(3) È necessario adottare una definizione comune del traffico illecito di stupefacenti che consenta l'attuazione di una comune strategia, a livello dell'Unione, intesa a combattere tale traffico e in particolare il traffico transnazionale e le attività realizzate per la cessione di stupefacenti con scopo di lucro. È pertanto necessario riprendere gli elementi fondamentali delle definizioni contenute nelle normative nazionali e negli atti internazionali.

(4) È altresì necessario adottare un'impostazione comune riguardo agli elementi costitutivi dei reati, prevedendo un'incriminazione comune del traffico illecito di stupefacenti.

(5) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà. Per valutare la gravità del reato, si deve tener conto degli elementi di fatto quali le dimensioni e la frequenza del traffico, la natura degli stupefacenti e l'entità dei profitti. Per i reati considerati gravi in base agli ordinamenti giuridici nazionali, attinenti, ad esempio, al traffico transnazionale, il massimo della pena privativa della libertà non deve essere inferiore a cinque anni. Questa previsione permette di fare in modo che il giudice abbia a disposizione una pena sufficientemente rigorosa nel caso dei reati gravi.

(6) Da un lato è opportuno prevedere sanzioni aggravate per l'ipotesi in cui certe circostanze accompagnino il traffico illecito di stupefacenti rendendolo ancora più pericoloso per la società, ad esempio il fatto che il traffico si svolga nel contesto di un'organizzazione criminale. Dall'altro lato, è opportuno prevedere sanzioni attenuate per l'ipotesi in cui l'autore dell'illecito abbia fornito alle autorità competenti informazioni utili, contribuendo, in particolare, all'individuazione della rete di trafficanti.

(7) È necessario prendere misure che rendano possibile la confisca dei proventi degli illeciti contemplati dalla presente decisione quadro.

(8) È opportuno provvedere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti contemplati dal presente atto che siano stati commessi per loro conto.

(9) È altresì opportuno prevedere misure che agevolino la cooperazione tra gli Stati membri al fine di garantire l'efficacia dell'azione svolta contro il traffico illecito di stupefacenti.

(10) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati⁽²⁾.

(11) L'efficacia dell'azione svolta per lottare contro il traffico illecito di stupefacenti dipende in modo essenziale dal ravvicinamento delle misure nazionali adottate in attuazione della presente decisione quadro.

⁽¹⁾ GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

- (12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare dal capo VI della stessa, riguardante la giustizia,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, s'intende per:

- 1) «traffico illecito di stupefacenti»: il fatto di vendere e commercializzare stupefacenti senza autorizzazione, il fatto di coltivare, produrre, fabbricare, importare, esportare, distribuire, offrire, trasportare, e inviare stupefacenti senza autorizzazione a scopo di lucro, e il fatto di ricevere, acquistare e detenere stupefacenti senza autorizzazione per la cessione a scopo di lucro;
- 2) «stupefacenti»: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite: a) la convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (come modificata dal protocollo del 1972); b) la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971; c) la convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988. Tale termine ricomprende altresì le sostanze poste sotto controllo nell'ambito dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche ⁽¹⁾ o nell'ambito di disposizioni nazionali;
- 3) «persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad esclusione degli Stati e delle altre istituzioni pubbliche nell'esercizio di pubblici poteri nonché delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Incriminazione del traffico illecito di stupefacenti

Gli Stati membri provvedono affinché il traffico illecito di stupefacenti costituisca reato.

Articolo 3

Istigazione, complicità e tentativo

Gli Stati membri provvedono affinché sia punibile il fatto d'incitare a commettere il reato di cui all'articolo 2, di rendersene complici o di tentare di commetterlo.

⁽¹⁾ GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

Articolo 4

Sanzioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare con pene privative della libertà non inferiori, nel massimo, a cinque anni nei casi gravi.

2. Gli Stati membri prevedono inoltre la confisca della sostanza oggetto del traffico illecito di stupefacenti, degli strumenti e beni utilizzati nonché dei proventi e benefici tratti direttamente o indirettamente dal traffico stesso.

3. Gli Stati membri prevedono la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in aggiunta o in alternativa alle pene private della libertà.

Articolo 5

Circostanze aggravanti

1. Fatte salve le altre circostanze aggravanti definite nella legislazione interna, ciascuno Stato membro prevede, per gli illeciti di cui agli articoli 2 o 3, le seguenti circostanze aggravanti:

- a) il fatto che l'autore dell'illecito svolga un ruolo di particolare importanza nell'organizzazione del traffico, o che il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- b) il fatto che l'illecito implichia violenza o uso delle armi;
- c) il fatto che l'illecito coinvolga minori o persone che non sono in grado di esercitare la propria volontà;
- d) il fatto che l'illecito sia stato commesso all'interno o in prossimità di edifici scolastici, di comunità e di istituti di ricreazione per i giovani ovvero di strutture di cura e riabilitazione per tossicodipendenti;
- e) il fatto che l'autore dell'illecito sia medico, farmacista, impiegato dell'amministrazione giudiziaria, di polizia, delle dogane, dei servizi penitenziari o di reinserimento sociale, insegnante, educatore o impiegato di istituti di educazione, e abbia commesso il reato avvalendosi delle sue funzioni;
- f) il fatto che l'autore dell'illecito abbia subito una condanna definitiva pronunciata in uno Stato membro dell'Unione per uno o più illeciti analoghi.

2. Qualora sussista una delle circostanze di cui al paragrafo 1, la pena privativa della libertà non può essere inferiore, nel massimo, a sette anni.

Articolo 6**Circostanze attenuanti**

Fatte salve le altre circostanze attenuanti definite nella legislazione interna, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui all'articolo 4 possano essere attenuate quando l'autore dell'illecito abbia fornito, alle autorità competenti, informazioni sull'identità degli altri autori che siano utili per le indagini o l'acquisizione di prove oppure abbia contribuito all'individuazione della rete di trafficanti.

Articolo 7**Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi individualmente o in qualità di componenti di un loro organo da soggetti che abbiano:

- a) il potere di rappresentare le persone giuridiche;
 - b) il potere di prendere decisioni a nome delle persone giuridiche;
 - c) il potere di esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio, da parte loro, di vigilanza o controllo abbia reso possibile la commissione, per loro conto, di uno degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 ad opera di dirigenti o impiegati.
3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude la responsabilità penale delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 8**Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**

Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in particolare mediante sanzioni pecuniarie nonché, eventualmente, altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di un aiuto pubblico;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e) la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere l'illecito;

f) la confisca dei beni costituenti l'oggetto dell'illecito e dei proventi e benefici tratti direttamente o indirettamente dallo stesso.

Articolo 9**Competenza ed esercizio dell'azione penale**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli illeciti di cui agli articoli 2 o 3 rientrino nella sua competenza laddove:

- a) siano commessi, anche solo parzialmente, sul suo territorio;
- b) siano commessi da suoi cittadini;
- c) siano commessi per conto di persone giuridiche aventi sede nel suo territorio.

2. Per gli illeciti commessi al di fuori del suo territorio, ciascuno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi o modi specifici, le norme sulla competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Gli Stati membri che decidano di valersi della facoltà di cui al primo comma informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, se del caso, i casi ed i modi in cui intendono applicare la loro decisione.

3. Qualsiasi Stato membro che si astenga, in forza della legislazione interna, dall'estradare i propri cittadini dispone che gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio, rientrino nella propria competenza.

Articolo 10**Cooperazione tra Stati membri**

1. Nei procedimenti relativi agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 gli Stati membri si prestano la più ampia assistenza reciproca in conformità alle convenzioni, agli accordi bilaterali o multilaterali o ad altre disposizioni applicabili.

2. Nel caso in cui la competenza a conoscere di uno degli illeciti di cui agli articoli 2 o 3 spetti a più Stati membri, questi si consultano a vicenda al fine di coordinare le loro iniziative e di esercitare, se del caso, l'azione penale. Gli Stati utilizzano al meglio i meccanismi della cooperazione giudiziaria ed altri meccanismi opportuni.

Articolo 11**Attuazione e relazioni**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 30 giugno 2003.

Essi trasmettono immediatamente al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che danno attuazione agli obblighi loro incombenti in forza della presente decisione quadro.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2006 e successivamente ogni cinque anni, una relazione succinta sull'attuazione della presente decisione quadro.

3. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta, per la prima volta entro il 30 giugno 2007 e successivamente ogni cinque anni, una relazione valutativa sull'applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio ed è eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente decisione quadro.

Articolo 12**Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
